Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 31 dicembre 1941 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruz'one nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo, 2ª emissione 1857, sorteggiate nella 165ª estrazione del 15 dicembre 1941-XX.

(5118)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 74: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella 144ª estrazione del 16 dicembre 1941-XX.

(5119)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75: **Città di Napoli:** Obbligazioni del debito unificato della città di Napoli sorteggiate nella 121ª estrazione. — **Provincia di Verona:** Obbligazioni della ferrovia Verona-Caprino-Garda sorteggiate il 20 dicembre 1941-XX. — **Funivie Savona-San Giuseppe S. A., in Savona:** Estrazione di obbligazioni. — **Soc. an. Cave di S. Vittore, in Balangero:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1941-XX. — **Municipio di Genova:** Obbligazioni del prestito civico 1919 sorteggiate nella 21ª estrazione del 18 dicembre 1941-XX. — **Comune di Albate (Como):** Obbligazioni del prestito comunale per la costruzione dell'acquedotto sorteggiate il 20 dicembre 1941-XX. — **Città di Vigevano:** Obbligazioni estratte il 18 dicembre 1941-XX. — **Comune di S. Margherita Ligure:** Titoli dei prestiti comunali sorteggiati il 20 dicembre 1941-XX. — **Municipio di Montebelluna:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1941-XX. — **Comune di Chiavari:** Cartelle del prestito civico sorteggiate il 15 dicembre 1941-XX. — **Città di Bordighera:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 19 dicembre 1941-XX. — **Comune di Lesmo:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1941-XX. — **Città di Lavagna:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 23 dicembre 1941-XX. — **S. A. Energie elettriche Alta valle Seriana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1941-XX. — **Soc. an. Lancia & C. - Fabbrica automobili Torino, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 novembre 1941-XX, n. 1391.

Modificazioni alla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 186, riguardante i diritti fissi per il rilascio dei certificati di accompagnamento delle merci provenienti dalla Svizzera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I certificati d'accompagnamento relativi a merci svizzere in transito per l'Italia, nei casi nei quali siano obbligatori in seguito ad accordi tra il Governo italiano e quello elvetico, sono soggetti, quando la merce superi il valore di franchi svizzeri 200, ad un diritto fisso nella misura risultante dalla seguente tabella:

da franchi svizzeri 201 fino a franchi svizzeri 1000 . . . . Lire-oro 0,70
da franchi svizzeri 1001 fino a franchi svizzeri 10.000 . . . . » 3,55
da franchi svizzeri 10.000 . . . . » 7,10

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i diritti fissi stabiliti in base al precedente art. 1 verranno percepiti mediante marche consolari.

Art. 3.

I diritti fissi di cui al precedente art. 1 potranno essere modificati con decreto Reale ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per le finanze e con il Ministro per gli scambi e per le valute.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1392.

Proroga, per un periodo di due anni, delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio stabilito dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato all'art. 1 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718, circa la messa in servizio di scafi di qualsiasi tonnellaggio con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca e per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli, è prorogato al 31 dicembre 1943-XXII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1393.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 giugno 1941-XIX, n. 653, recante norme per la temporanea e gratuita circolazione dei velocipedi sulle autostrade.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1941-XIX, n. 653, recante norme per la temporanea e gratuita circolazione dei ciclisti sulle autostrade con la seguente modificazione:

L'art. 1 del Regio decreto-legge è sostituito dal seguente:

In deroga alle disposizioni che regolano la concessione e l'esercizio delle autostrade è consentita dal 15 giugno al 15 ottobre 1941-XIX la temporanea e gratuita circolazione dei velocipedi sulle autostrade stesse, esclusa la camionale Genova-Serravalle Scrivia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1394.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 569, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 560, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1395.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 luglio 1941-XIX, n. 717, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 luglio 1941-XIX, n. 717, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dItalia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1396.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1941-XIX, n. 782, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1941-XIX, n. 782, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1397.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 luglio 1941-XIX, n. 823, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 luglio 1941-XIX, n. 823, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 dicembre 1941-XX, n. 1398.

Finanziamento spese di guerra della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti, è data facoltà al Ministro per la marina di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire 6 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla inscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 dicembre 1941-XX, n. **1399**.

Esenzione dalle imposte di consumo a favore degli organi centrali e periferici del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' estesa agli organi centrali e periferici del Partito Nazionale Fascista l'esenzione dalle imposte di consumo prevista dall'art. 29, n. 5, del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1 lettera *a*), del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. **1400**.

Organici del Corpo di commissariato aeronautico e dei sottufficiali dell'Arma aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli organici previsti per il Corpo di commissariato aeronautico dalla tabella *A* allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella seguente:

	al 1° gennaio 1942	al 1° gennaio 194
Ruolo commissariato:		
Tenente generale	1	1
Maggiori generali	2	3
Colonnelli	17	21
Tenenti colonnelli	47	56
Maggiori	40	48
Capitani	191	230
Tenenti	180	217
	478	576
Ruolo amministrazione:		
Capitani	135	180
Subalterni	236	315
	371	495

Art. 2.

Gli organici dei sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, servizi e specialisti, previsti dalla tabella *B* allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella seguente:

	al 1° gennaio 1942
Ruolo naviganti:	
Marescialli di 1ª classe	420
Marescialli di 2ª classe	630
Marescialli di 3ª classe	700
Sergenti maggiori e sergenti	1.750
	3.500
Ruolo servizi:	
Marescialli di 1ª classe	415
Marescialli di 2ª classe	448 (1)
Marescialli di 3ª classe	475 (1)
Sergenti maggiori e sergenti	2.142
	3.480
Ruolo specialisti:	
Marescialli di 1ª classe	1.157
Marescialli di 2ª classe	1.258
Marescialli di 3ª classe	1.332
Sergenti maggiori e sergenti	6.103
	9.850

(1) Il numero dei marescialli di 2ª e di 3ª classe da assegnare alla categoria musicanti, da determinarsi con decreto del Ministro dell'aeronautica, non potrà superare le complessive 25 unità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1941-XX, n. 1401.

Blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2000 metri cubi al mese e divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, relativa alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto che in rapporto all'attuale situazione dei rifornimenti del carbon fossile appare urgente e necessario adottare speciali misure atte a limitare i consumi di gas di carbon fossile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di contenere il consumo del gas di carbon fossile nei limiti delle quantità ottenibili dal carbone assegnato alle aziende del ramo, è data facoltà al Ministro per le corporazioni di vietare agli utenti che abbiano un consumo eccedente i 2000 metri cubi di gas per mese di ritirare un quantitativo di gas superiore a quello rispettivamente consumato nel mese di aprile 1941-XIX.

Ai fini della determinazione del consumo di gas effettuato dalle singole utenze nel mese di aprile 1941-XIX, saranno prese per base le denuncie già fatte dalle aziende del gas al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Federazione nazionale fascista industriali gas e acquedotti e della Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate.

Il consumo mensile di gas eventualmente eccedente, per ogni singolo utente della categoria di cui al primo comma del presente articolo, la quantità come sopra accertata, relativa al mese di aprile 1941-XIX, è assoggettato per la parte relativa a tale eccedenza, ad un diritto erariale di lire otto (L. 8) per metro cubo di gas.

Art. 2.

Gli utenti che, per non aver effettuato nel mese di aprile 1941-XIX un consumo superiore ai 2000 metri cubi, non sono stati inclusi nelle denuncie di cui al secondo comma del precedente articolo e che, successivamente, effettuino un consumo mensile superiore ai 2000 metri cubi, per l'eventuale eccedenza oltre i 2000 metri cubi al mese saranno assoggettati ad un diritto erariale di lire otto (L. 8) per metro cubo di gas.

Art. 3.

Il Ministro per le corporazioni, in casi eccezionali interessanti la difesa del Paese, può, sentito il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, autorizzare i singoli utenti ad effettuare un consumo mensile di gas superiore a quello fissato nei precedenti articoli, dandone comunicazione al Ministero delle finanze.

In tal caso, solo la quantità mensile di gas eccedente quella espressamente autorizzata dal Ministro per le corporazioni è assoggettata al pagamento del diritto erariale di lire otto (L. 8) al metro cubo.

Art. 4.

È vietato alle aziende che distribuiscono gas, ottenuto dalla distillazione del carbon fossile e con altri sistemi, di allacciare nuove utenze o di ampliare gli impianti delle precedenti utenze, anche se i nuovi allacciamenti o gli ampliamenti degli impianti esistenti siano previsti da apposite convenzioni stipulate prima del 1° maggio 1941-XIX.

Il Ministro per le corporazioni può, peraltro, consentire, in casi eccezionali ed a suo insindacabile giudizio, l'allacciamento di nuove utenze del gas e l'ampliamento degli impianti esistenti.

Art. 5.

I contravventori al primo comma del precedente articolo sono puniti con l'ammenda fino a L. 20.000.

Art. 6.

Il Ministro per le corporazioni, nei casi in cui i consumi del gas vengano a superare i limiti stabiliti negli articoli nn. 1, 2 e 3 e nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo n. 4, può, indipendentemente dalla applicazione del diritto erariale o dal procedimento penale, far cessare o limitare l'erogazione del gas, provvedendo anche, ove occorra, a far rimuovere gli impianti del gas.

Art. 7.

Per l'applicazione, la liquidazione e il pagamento del diritto erariale, di cui agli articoli nn. 1, 2 e 3 del presente decreto, saranno osservate le norme stabilite per l'applicazione dell'imposta erariale di consumo sul gas.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 440 *foglio* 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1941-XX, n. 1402.

Organizzazione dei servizi della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, che delega al Governo di emanare norme per l'organizzazione dei servizi della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in tempo di guerra;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata organizzazione dei servizi della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in tempo di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi centrali e periferici per la distribuzione ed i consumi dei prodotti industriali durante il periodo di guerra il Ministero delle corporazioni provvede con personale di ruolo e con personale avventizio da assumere a termini del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni, nei limiti numerici e di grado di cui alle annesse tabelle *A* e *B* vistate d'ordine Nostro dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

Presso il Ministero delle corporazioni, oltre il personale militare della Regia guardia di finanza in servizio permanente effettivo da collocare fuori quadro ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, può essere altresì comandato, per essere addetto sia ai servizi centrali che a quelli periferici ed essere adibito prevalentemente a funzioni di vigilanza, personale militare della Regia guardia di finanza richiamato dal congedo nei limiti numerici e di grado risultanti dalla annessa tabella *C* vistata d'ordine Nostro dal Ministro proponente e da quello delle finanze.

Art. 2.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto l'anzianità di grado per le promozioni ai gradi superiori all'ottavo del gruppo *A* nel ruolo amministrativo centrale del Ministero delle corporazioni è ridotta ad un anno e mezzo. Peraltro, nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione, ed inoltre non potranno fruirne i funzionari i quali abbiano già fruito di altre abbreviazioni di termini in base a precedenti analoghi provvedimenti di carattere transitorio.

I posti di grado 10° e 11° di gruppo *A* portati in aumento con l'annessa tabella *A* nello stesso ruolo, potranno essere conferiti, con decreto del Ministro per le corporazioni, a funzionari dello stesso grado e gruppo appartenenti a ruoli di altre Amministrazioni e con il consenso delle Amministrazioni stesse, che all'entrata in vigore del presente decreto prestino già servizio, quali comandati per i servizi della distribuzione dei prodotti industriali, presso il suddetto Ministero, siano forniti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla carriera del ruolo amministrativo centrale del Ministero predetto e ne facciano domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

I funzionari trasferiti, in base alle disposizioni del precedente comma, nel ruolo della Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni saranno collocati nei singoli gradi al posto che loro compete in relazione all'anzianità di grado maturata nei ruoli di provenienza.

Tutti i posti portati in aumento al ruolo amministrativo centrale del Ministero delle corporazioni, in base all'articolo precedente, saranno riassorbiti in occasione delle relative vacanze che si verificheranno nei gradi corrispondenti successivamente alla soppressione della Direzione generale dei consumi industriali, che avrà luogo entro un anno dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 3.

Gli eventuali collocamenti a disposizione del personale militare di cui alla tabella *C* verranno disposti con provvedimento del Comando generale della Regia guardia di finanza su proposta del Ministero delle corporazioni.

Gli stipendi e tutti gli altri assegni fissi, nonchè le indennità di missione spettanti al personale militare stesso, saranno corrisposti dal predetto Comando generale salvo rimborso a carico degli appositi stanziamenti di bilancio del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il Ministro per le corporazioni può affidare funzioni di carattere direttivo o funzioni ispettive a persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nei vari settori industriali per un numero complessivo non superiore a 50 unità.

Per detto personale il trattamento economico, in quanto ecceda la misura delle normali retribuzioni, sarà stabilito di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 5.

In casi eccezionali e per urgenti necessità di servizio, il personale inviato in missione per i servizi della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali può essere autorizzato a far uso di mezzi di trasporto diversi dalle Ferrovie dello Stato, con le modalità di cui al R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518.

E' data facoltà di provvedere con ordini di accreditamento al pagamento delle indennità di missione e degli stipendi al personale addetto presso i Consigli provinciali delle corporazioni per i servizi della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, nonchè ai pagamenti in conto di forniture fatte per le esigenze di detti servizi.

Per quanto riguarda tali forniture sono applicabili le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, ed i relativi ordini di accreditamento potranno essere emessi anche oltre i limiti stabiliti dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 101. — MANCINI

TABELLA A

Tabella numerica dei posti portati in aumento nel ruolo amministrativo centrale del Ministero delle corporazioni:

Gruppo *A*.

Grado			
5°	Ispettore generale	n.	2
6°	Capi divisione	»	4
7°	Capi sezione	»	4
8°	Consiglieri	»	4
9°	Primi segretari	»	4
10° e 11°	Segretari e Vice-segretari	»	4
	Totale	n.	22

TABELLA B

Tabella numerica del personale avventizio:

Categoria I	n. 150
Categoria II	» 150
Categoria III	» 225
Categoria IV	» 125
Totale	n. 650

TABELLA C

Tabella numerica del personale militare della Regia guardia di finanza da richiamare dal congedo per essere comandato in servizio presso il Ministero delle corporazioni:

Ufficiali:

Colonnelli	n. 2
Tenenti colonnelli	» 8
Maggiori	» 36
Capitani	» 44
Totale	n. 90

Sottufficiali:

Marescialli maggiori	n. 40
Marescialli capi ed ordinari	» 90
Brigadieri	» 20
Totale	n. 150

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1941-XX, n. 1403.

Incorporazione della Cassa di risparmio di Cortona (Arezzo) in quella di Firenze con sede in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Vedute le deliberazioni prese in data 22 settembre 1941-XIX dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze e in data 20 settembre 1941-XIX dal commissario straordinario della Cassa di risparmio di Cortona;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cassa di risparmio di Cortona, con sede in Cortona (Arezzo), è incorporata nella Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

Le modalità della incorporazione saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 94. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1941-XX, n. 1404.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;

Visto l'art. 6, lettere *b*) e *c*) del R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856;

Vista la proposta della Corte dei conti;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'ammissione al concorso nella carriera di concetto della Corte dei conti (grado 9°, gruppo *A*) i limiti di servizio stabiliti dall'art. 11 del testo unico, approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, sono ridotti:

a due anni per gli impiegati di gruppo *A* di altre Amministrazioni dello Stato;

a sei anni per gli impiegati di gruppo *B* della Corte, ivi compreso, per non più di due anni, il servizio di gruppo *B* o superiore da essi eventualmente prestato presso altre Amministrazioni statali.

Nei periodi anzidetti è compreso il servizio di prova ma non è valutabile qualsiasi altro servizio prestato in categoria inferiore.

I procuratori possono partecipare al concorso se iscritti nel rispettivo albo professionale da non meno di due anni.

Art. 2.

Nel R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, convertito nella legge 7 giugno 1938-XVI, n. 816, al secondo dei due commi inseriti nell'art. 7 del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, è sostituito il seguente:

« I funzionari così nominati al grado di primo referendario vi sono collocati al posto corrispondente alla loro

anzianità nel ruolo di provenienza, se già di grado 5°, all'ultimo posto, se già di grado 6°. Essi non possono conseguire la nomina al grado di consigliere se non dopo un anno od un triennio di effettivo servizio a seconda che provengano dal grado 5° o 6° ».

Per le nomine da effettuarsi nei ruoli del personale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, al parere del Consiglio di Stato, è sostituito quello delle Sezioni riunite della Corte stessa.

Art. 3.

Le promozioni dal grado 9° all'8° nel ruolo del personale di gruppo *A* sono conferite per merito assoluto a coloro che abbiano compiuto nel grado 9° tre anni di effettivo servizio.

Sono valutabili a tale effetto il servizio prestato nello stesso grado e gruppo presso l'amministrazione di provenienza nonchè gli aumenti di anzianità e le riduzioni di periodo concessi dalle vigenti disposizioni ai fini della promozione al grado 10° esclusa la parte eventualmente già fruita prima dell'ammissione alla Corte. I benefici anzidetti sono cumulabili.

Qualora, in conseguenza dell'applicazione del precedente comma le promozioni al grado 8° non abbiano luogo nell'ordine di anzianità del ruolo, le promozioni medesime sono conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora compiuto il periodo di servizio all'uopo necessario.

Art. 4.

I ruoli di cui agli articoli 11 e 19 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, sono soppressi ed i posti di ciascun gruppo e grado sono portati in aumento di quelli dei corrispondenti gruppi e gradi dei ruoli organici per i servizi normali della Corte.

Alle assegnazioni dei magistrati, funzionari ed impiegati alle sezioni, delegazioni ed uffici della Corte in Africa, nonchè alla composizione delle singole sezioni e delegazioni, provvede con sua ordinanza il presidente dell'Istituto.

Art. 5.

Ai funzionari assegnati ai servizi dell'Africa italiana possono, nei limiti dei posti vacanti nel grado immediatamente superiore, essere conferiti per esigenze di servizio il titolo, il rango, le prerogative ed il trattamento economico di detto grado con l'incarico delle relative funzioni.

Il conferimento dell'incarico e l'eventuale sua cessazione sono disposti mediante ordinanza del presidente della Corte.

In caso di cessazione dall'incarico è assegnato al funzionario, nel proprio grado, lo stipendio determinato in base alla complessiva anzianità di grado, tenuto anche conto del periodo trascorso nell'incarico del grado superiore ed esclusa l'applicazione del sesto comma dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Per l'effettivo conferimento del grado già attribuito per incarico ai sensi del primo comma saranno osservate le disposizioni vigenti in materia di promozioni e lo stipendio nel grado medesimo sarà determinato computando il periodo dell'incarico.

Il maggior trattamento economico assegnato ai sensi del presente articolo per l'incarico delle funzioni del grado superiore è valevole ai fini di quiescenza, soltanto se la cessazione dal servizio avvenga durante l'incarico stesso ovvero dopo l'effettivo conferimento del grado superiore predetto in prosecuzione dell'incarico senza interruzione.

Le nomine a consigliere da effettuarsi in dipendenza dei servizi dell'Africa italiana sono esclusivamente riservate al personale della Corte del grado immediatamente inferiore.

Art. 6.

Il personale assegnato alle sezioni e delegazioni dell'Africa italiana, ove sia temporaneamente chiamato a prestar servizio nel Regno, vi gode il trattamento economico di cui all'art. 13 del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504, modificato dall'art. 1 del R. decreto 27 luglio 1924-II, n. 1794, per i primi quattro mesi e per il periodo successivo quello inerente alla sede dove presta servizio salva l'applicazione del R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1531, per i magistrati di grado 3°. Non più di sette, qualunque ne sia il gruppo ed il grado, possono fruire di questa norma in uno stesso periodo di tempo.

I magistrati temporaneamente assenti od impediti di esercitare il proprio ufficio sono sostituiti da quelli del grado inferiore.

Art. 7.

I posti di agente tecnico di cui alla tabella annessa al R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, sono conferiti in seguito a domanda, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, agli uscieri capi, agli uscieri ed agli inservienti purchè questi ultimi abbiano non meno di tre anni di anzianità di grado.

Norme transitorie.

Art. 8.

Il personale attualmente fuori di ruolo per i servizi dell'Africa italiana cessa da tale posizione e qualora ricopra, ai sensi dell'art. 12, comma secondo, del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, il grado superiore, ne conserverà l'incarico giusta le norme del precedente art. 5.

Art. 9.

Il personale di gruppo *B* di grado non inferiore al 9°, proveniente da altre Amministrazioni dello Stato in applicazione dell'art. 26 lettere *b)* e *c)* della legge 14 aprile 1933-XI, n. 255, che sia fornito di laurea o di titolo equipollente e abbia non meno di sette anni di effettivo servizio presso la Corte con la qualifica di ottimo, sarà iscritto per non oltre cinque posti di grado 6°, nove di grado 7°, sette di grado 8° e cinque di grado 9° in un ruolo transitorio di revisione di gruppo *A* ove assumerà le qualifiche di direttore capo divisione, capo sezione, segretario capo e primo segretario, rispettivamente per i gradi 6°, 7°, 8° e 9°, continuando però a svolgere la propria carriera come se ancora appartenesse al ruolo di gruppo *B* nel quale si dovranno considerare non disponibili i relativi posti.

Nella prima applicazione del presente decreto ai posti dei gradi 8° e 9° del ruolo di gruppo *A* che, dopo effettuate le promozioni, risulteranno disponibili, saranno ammessi a farvi passaggio gli iscritti nel ruolo transitorio di cui al precedente comma di grado corrispondente o superiore che ne facciano domanda e siano ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che conseguiranno il passaggio di gruppo saranno inquadrati nell'attuale loro ordine di anzianità al grado 8° se già di questo grado o superiore e al grado 9° i rimanenti. Il servizio prestato da questi ultimi nel grado di provenienza sarà valutato, ai fini della promozione al grado 8°, per due terzi della sua durata.

Art. 10.

I posti ricoperti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel ruolo transitorio di gruppo *C* di cui all'articolo 93 del testo unico approvato con il R. decreto 12 luglio

1934-XII, n. 1214, sono aumentati di tre unità nel grado 8° e di cinque nel grado 9°, ferme rimanendo le disposizioni dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 11.

I posti che nella prima applicazione del presente decreto risulteranno disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C*, potranno essere conferiti mediante concorso per titoli per ciascun ruolo con l'osservanza di tutte le altre disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, per l'ammissione agli impieghi statali.

Al concorso per i posti di gruppo *A* sono ammessi anche gli avventizi di 1ª categoria che abbiano non meno di sei anni di non interrotto servizio qualificato ottimo Non costituisce interruzione il richiamo in servizio militare.

La composzione delle Commissioni giudicatrici, i limiti massimi di età e le altre norme eventualmente necessarie per l'espletamento dei singoli concorsi saranno stabiliti con i bandi relativi.

Il periodo di prova per i vincitori dei concorsi nei ruoli di gruppo *B* e *C* non potrà essere inferiore ad un anno ferme restando le altre disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 12.

I limiti di servizio richiesti dalle norme in vigore per le promozioni per merito comparativo nei ruoli del personale della Corte dei conti sono ridotti alla metà nel primo triennio dalla entrata in vigore del presente decreto. Non più di una promozione può essere conseguita per effetto di questa disposizione.

Le nomine e le promozioni predette od a qualsiasi altro titolo avranno luogo con riserva di anzianità nei confronti dei magistrati, funzionari ed impiegati del medesimo gruppo in servizio presso le sezioni e delegazioni della Corte nell'Africa italiana, fino a quando per la loro particolare posizione non possano essere sottoposti a scrutinio.

Art. 13.

I posti di grado 11ª della carriera d'ordine (gruppo *C*) che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto, saranno conferiti, col criterio del merito comparativo, agli impiegati del grado 12° che abbiano un'anzianità nel grado stesso, da valutarsi a norma delle disposizioni vigenti, non inferiore alla metà di quella normalmente richiesta per l'ammissione all'esame di concorso di cui all'art. 5 del R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367.

La detta anzianità non potrà tuttavia essere inferiore a due anni.

Art. 14.

Nella prima attuazione del presente decreto per il conferimento dei posti disponibili nel grado di inserviente si applicano le norme dei due ultimi commi del precedente art. 11

I posti che restino eventualmente disponibili nel grado di agente tecnico dopo effettuate le nomine ai sensi del precedente art. 7, saranno ricoperti mediante scelta del presidente della Corte tra il personale avventizio che abbia prestato non meno di tre anni di non interrotto servizio qualificato ottimo e che a prescindere dai limiti di età sia in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti. Non costituisce interruzione il richiamo alle armi.

Art. 15.

Al personale subalterno assegnato al soppresso ruolo per i servizi dell'Africa italiana sono estese le norme dei precedenti articoli in quanto applicabili.

Art. 16.

Sono abrogati l'art. 12, il primo comma dell'art. 13 e gli articoli 14, 15 e 18 del R decreto 24 giugno 1937-XV, n. 1079, nonchè ogni altra norma non compatibile o contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 103 — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941 XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Castello d'Alife nel Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1365, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Castello d'Alife nel Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX,

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Castello d'Alife nel Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, con sede in Piedimonte d'Alife (Benevento), disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Castello d'Alife;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, del patrimonio del Monte di credito su pegno di Castello d'Alife.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5073)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Rogliano e di Rossano nel Monte di credito su pegno di Cosenza.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1366, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Rogliano e di Rossano nel Monte di credito su pegno di Cosenza,

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Rogliano e di Rossano nel Monte di credito su pegno di Cosenza, con sede in Cosenza, disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Cosenza, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Rogliano e di Rossano;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Cosenza, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5074)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Sortino e di Modica nel Monte di credito su pegno di Siracusa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1366, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Sortino e di Modica nel Monte di credito su pegno di Siracusa;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Sortino e di Modica nel Monte di credito su pegno di Siracusa, con sede in Siracusa, disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Siracusa, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Sortino e di Modica;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Siracusa, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5075)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Gavi, Quargnento e Solero nel Monte di credito su pegno di Tortona (Alessandria).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1366, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Gavi, Quargnento e Solero nel Monte di credito su pegno di Tortona;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Gavi, Quargnento e Solero nel Monte di credito su pegno di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Tortona, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Gavi, Quargnento e Solero;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Tortona, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) obbligo, da parte del Monte di credito su pegno di Tortona, di corrispondere, per il mantenimento dell'Asilo di mendicità di Gavi, un contributo che verrà determinato anno per anno, su proposta del Monte, dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, per l'importo non superiore a L. 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5076)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Tarquinia nella Cassa di risparmio di Civitavecchia (Roma).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1366, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Tarquinia nella Cassa di risparmio di Civitavecchia;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Tarquinia nella Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Tarquinia;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Civitavecchia, del patrimonio del Monte di credito su pegno indicato nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Civitavecchia, di continuare in Tarquinia l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5077)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Mirandola nella Cassa di risparmio di Mirandola (Modena).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1366, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Mirandola nella Cassa di risparmio di Mirandola;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Mirandola nella Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Mirandola, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Mirandola;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Mirandola, del patrimonio del Monte di credito su pegno indicato nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Mirandola, di assicurare in Mirandola l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5078)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Asolo nella Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, Treviso.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1366, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Asolo nella Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Asolo nella Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Asolo;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, del patrimonio del Monte di credito su pegno indicato nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, di continuare in Asolo l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5079)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Bagnoregio nella Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1366, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Bagnoregio nella Cassa di risparmio della provincia di Viterbo;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorparazione del Monte di credito su pegno di Bagnoregio nella Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Bagnoregio;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, dal patrimonio del Monte di credito su pegno indicato nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, di continuare in Bagnoregio l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5080)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Trevi nel Monte di credito su pegno di Spoleto (Perugia).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1366, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Trevi nel Monte di credito su pegno di Spoleto;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Trevi nel Monte di credito su pegno di Spoleto, con sede in Spoleto, disposta con il R. decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Spoleto, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Trevi;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Spoleto, del patrimonio del Monte di credito su pegno indicato nel precedente paragrafo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5086)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Susa nell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1366, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Susa nell'Istituto di San Paolo di Torino;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Susa, nell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino, disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte dell'Istituto di San Paolo di Torino, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Susa;

2) incameramento, da parte dell'Istituto di San Paolo di Torino, del patrimonio del Monte di credito su pegno indicato nel precedente paragrafo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5081)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Assisi nel Monte di credito su pegno di Perugia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1366, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Assisi nel Monte di credito su pegno di Perugia;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Assisi nel Monte di credito su pegno di Perugia, con sede in Perugia, disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Perugia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Assisi;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Perugia, del patrimonio del Monte di credito su pegno indicato nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Perugia, di continuare in Assisi l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5083)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Ruvo di Puglia nel Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1366, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Ruvo di Puglia nel Monte di credito su pegno di Molfetta;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Ruvo di Puglia nel Monte di credito su pegno di Molfetta, con sede in Molfetta (Bari), disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Molfetta, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di creditto su pegno di Ruvo di Puglia;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Molfetta, del patrimonio del Monte di credito su pegno indicato nel precedente paragrafo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5082)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Rometta nel Monte di credito su pegno di Messina.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1366, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Rometta nel Monte di credito su pegno di Messina;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Rometta nel Monte di credito su pegno di Messina, con sede in Messina, disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Messina, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Rometta;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Messina, del patrimonio del Monte di credito su pegno indicato nel precedente paragrafo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5084)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Montecorvino Rovella nel Monte di credito su pegno di Salerno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1366, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Montecorvino Rovella nel Monte di credito su pegno di Salerno;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Montecorvino Rovella nel Monte di credito su pegno di Salerno, con sede in Salerno, disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Salerno, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Montecorvino Rovella;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Salerno, del patrimonio del Monte di credito su pegno indicato nel precedente paragrafo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5085)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione della Cassa di risparmio di Cortona (Arezzo) nella Cassa di risparmio di Firenze.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 11 dicembre 1941-XX, che dispone la incorporazione della Cassa di risparmio di Cortona, con sede in Cortona, nella Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze, in data 22 settembre 1941-XIX e 4 dicembre 1941-XX;

Vedute le deliberazioni del Commissario straordinario della Cassa di risparmio di Cortona in data 20 settembre 1941-XIX e 5 dicembre 1941-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 30 ottobre 1941-XX;

Decreta:

La incorporazione della Cassa di risparmio di Cortona, con sede in Cortona (Arezzo), nella Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, disposta con R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1403, ha luogo alle seguenti condizioni:

1) la Cassa di risparmio di Firenze assume tutte le attività e le passività della Cassa di risparmio di Cortona, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto;

2) il personale della Cassa di risparmio di Cortona, liquidato dall'Istituto cessante, è riassunto, salvo le eccezioni concordate fra le due aziende, dalla Cassa di risparmio di Firenze;

3) l'Istituto incorporante, in conformità delle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi, riserverà, in seno alla propria assemblea dei soci, una adeguata rappresentanza alla zona già servita dalla Cassa di risparmio di Cortona, effettuerà erogazioni a favore delle opere di assistenza e di pubblica utilità della zona medesima e istituirà presso la propria dipendenza in Cortona una Commissione di sconto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5124)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1941-XX.

Proroga dei termini per la concessione dei premi e per il conferimento agli ammassi del grano, dell'avena, della segale, dell'orzo e delle fave.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visti i decreti Ministeriali 3 e 14 dicembre 1941-XX, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* del Regno del 4 e del 16 dicembre 1941-XX, n. 286 e 295;

Ritenuta la necessità, a causa delle persistenti difficoltà dei trasporti, di consentire la proroga di tutti i termini fissati con i decreti suddetti, per il conferimento agli ammassi con o senza diritto a premio, del grano, dell'avena, della segale, dell'orza e delle fave;

Sentita la Commissione interministeriale annonaria:

Decreta:

Art. 1.

Sono prorogati al 28 febbraio 1942-XX i termini entro i quali, in tutto il Regno, devono essere effettuati i conferimenti agli ammassi del grano, dell'avena, dell'orzo, della segale e delle fave, con diritto a beneficiare dei premi di cui all'art. 2 della legge 24 agosto 1941-XIX, n. 991.

Entro lo stesso termine devono essere denunciati alle Sezioni della cerealicoltura, in tutto il territorio del Regno, i quantitativi dei prodotti suddetti che, nelle misure rispettivamente consentite, vengano eventualmente trattenuti per le semine primaverili, fermo l'obbligo di conferire agli ammassi, a semine ultimate e comunque entro il 31 marzo 1942-XX, le quantità non utillizzate per tale uso.

Art. 2.

Coloro che, dopo la scadenza dei termini di cui al precedente articolo, vengano trovati in possesso di detti prodotti, in quantità superiore a quelle che essi possono legittimamente trattenere, per gli effettivi bisogni famigliari e aziendali, sono soggetti alle sanzioni penali stabilite dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

Il Ministro: PARESHI

(5129)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1941-XX.

Ammontare del diritto fisso per gli annunci da pubblicare nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno durante l'anno 1942-XX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 27 del regolamento sui Servizi del Provveditorato generale, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VI, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire l'ammontare del diritto fisso per gli annunci da pubblicare nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno durante l'anno 1942-XX;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1942-XX il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 30 (trenta).

Il diritto fisso dovuto per gli altri annunci da pubblicare nella stessa seconda parte della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 50 (cinquanta).

Restano fermi i prezzi degli annunzi per ogni linea di scrittura, in L. 4 per i giudiziari e L. 5 per gli altri.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(5120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19327 del 23 novembre 1941-XX, la signorina Dina Emma di Alberto e di Dell'Acqua Isabella, nata a Berlino il 5 gennaio 1904 e residente a Palermo, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Dina » con quello « Dell'Acqua » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(5058)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.